



CITTA' DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

Il Sindaco

Tel. 0836/566514 - 564767 fax 0836/561012

mail: sindaco@comune.galatina.le.it pec: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

Prot. n.

Ordinanza Sindacale n. 134 /2019

Oggetto: Divieto di accensione e lancio fuochi di artificio, spari di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici in determinate zone della Città nei giorni dal 24.12.2019 al 08.01.2020.

IL SINDACO

Premesso che:

- durante le festività natalizie e di fine anno è consuetudine effettuare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti razzi ed altri artifici pirotecnici;
- tale pratica viene spesso effettuata su piazze, giardini e parchi pubblici, nelle immediate vicinanze di scuole ed edifici dove sono collocati uffici pubblici, di luoghi sensibili quali (ospedali, cliniche, case di cura, comunità in genere, chiese) nonché rilevanti da un punto di vista architettonico e artistico (centro storico) provocando disturbo alla quiete pubblica e molto spesso anche situazioni di pericolo per la sicurezza e l'incolumità delle persone e danni al patrimonio artistico e architettonico;
- in occasione di manifestazioni su area pubblica ed aperte al pubblico la pratica viene utilizzata quale occasione per celebrare l'evento o la festività provocando situazioni di pericolo per la sicurezza dei partecipanti;

Considerato che:

- l'esercizio della pratica predetta comporta pericolo per la pubblica incolumità nonché disturbo alla quotidianità con conseguenze negative per l'ambiente cittadino;
- lo scoppio, il lancio, dei fuochi d'artificio determina inoltre il rischio di provocare danni fisici anche di rilevante entità sia agli utilizzatori sia a chi venisse eventualmente coinvolto nella pratica;
- l'esercizio della pratica in ambiente urbano tutelato quale il centro storico determina il rischio di provocare danni ingenti al patrimonio architettonico e artistico;

Tenuto conto che diventa opportuno per le premesse e considerazioni svolte in precedenza limitare il più possibile i rumori molesti, le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, il rischio di provocare danni al patrimonio artistico ed architettonico soprattutto nelle piazze, giardini e parchi pubblici, nelle vicinanze di scuole ed edifici dove sono collocati uffici pubblici, nel centro storico, in altri luoghi sensibili quali (ospedali, cliniche, case di cura, comunità, chiese), in occasione di manifestazioni su area pubblica ed aperta al pubblico;

Rilevato altresì che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente contemperare diversi diritti ossia quello di tutelare la quiete, la sicurezza pubblica e il patrimonio artistico e architettonico ma anche quello di permettere laddove consentito la vendita di quegli artifici pirotecnici che sono classificati come "libera vendita" autorizzati nel rispetto delle norme come per legge in forme di vendita esercitata sia in sede fissa che in forma ambulante;

Ritenuto pertanto, necessario disciplinare solo l'accensione ed il lancio dei fuochi di artificio, lo sparo, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi in determinate parti del territorio comunale;

Visti:

- l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931 n. 773, il quale vieta senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza di lanciare razzi, accendere fuochi di artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del relativo regolamento di esecuzione del TULPS;
- gli art. 650 e 703 del Codice Penale;
- il Decreto del Ministero dell'Interno datato 05.08.2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana" e successivi;
- La legge n. 125 del 24.07.2008 e la legge n. 94 del 15.07.2009 in materia di sicurezza pubblica;



CITTA' DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

Il Sindaco

Tel. 0836/566514 - 564767 fax 0836/561012

mail: sindaco@comune.galatina.le.it pec: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali - che assegna al Sindaco nell'adozione di provvedimenti con tingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità;

ORDINA

Per i motivi in premessa esplicitati che qui si intendono integralmente riportati e confermati il **DIVIETO** nelle piazze, giardini e parchi pubblici, nelle vicinanze di scuole ed edifici dove sono collocati uffici pubblici, nelle immediate vicinanze di altri luoghi sensibili quali (ospedali, cliniche, case di cura, comunità in genere, chiese), in tutto il centro storico, in occasione di tutte le manifestazioni che si svolgeranno nel periodo di che trattasi su area pubblica e aperta al pubblico, **di accensione e lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti razzi ed altri artifici pirotecnici a far tempo dalle ore 19.00 del 24.12.2019 e sino alle ore 08.00 del 07.01.2020.**

La violazione della presenta ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 di importo compreso tra 25,00 e 500,00 euro. Alla predetta sanzione consegue il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato in maniera difforme a quanto prescritto con il presente atto ai fini della confisca e successiva distruzione ai sensi dell'art. 13 e art. 20 della Legge 689/1981.

Sono fatte salve le eventuali ed ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte da altre fonti normative vigenti in materia.

RENDE NOTO

A norma dell'art. 8 della Legge 241 che il Responsabile del Procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale Comm. Sup. Angelelli dott. Domenico.

Il presente provvedimento disciplina solo l'accensione ed il lancio dei fuochi di artificio, lo sparo, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi in determinate parti del territorio comunale e non anche la vendita di quegli artifici pirotecnici che sono classificati come "libera vendita" autorizzati nel rispetto delle norme come per legge in forme di vendita esercitata sia in sede fissa che in forma ambulante.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, della Legge 07.08.1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso al T.A.R. Puglia (Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

AVVISA

La presente ordinanza oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio secondo le vigenti normative, viene notificata in copia:

- alla Prefettura di Lecce - protocollo.prefle@pec.interno.it;
- Al Comando VV.FF. – Lecce – com.lecce@cert.vigilfuoco.it
- Alla Polizia Provinciale Lecce – poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it;
- Commissariato Galatina – comm.galatina.le@pecps.poliziadistato.it;
- Al Comando Carabinieri di Galatina - tle31047@pec.carabinieri.it;

Galatina, (data protocollo)

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
Com. Sup. Angelelli dott. Domenico

Domenico Angelelli



IL SINDACO
(Dott. Marcello P. AMANTE)

Marcello P. Amante